

**Risposta n. 46**

**OGGETTO:** REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI EROGATI PER SOSTENERE IL SETTORE DELLA CULTURA, A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ARTICOLO 90 DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 (cd. DECRETO CURA ITALIA)

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'Associazione istante gestisce i diritti degli artisti ed esecutori musicali e chiede chiarimenti in merito al regime fiscale da applicare ai contributi previsti dall'articolo 90, recante «*Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura*», del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto "Cura Italia"). In particolare, chiede se i contributi di cui alla disposizione citata siano da assoggettare, in fase di erogazione, a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef e, pertanto, imponibili nei confronti dei percettori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), ai sensi del quale i «*proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi*

*della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».*

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Associazione istante rappresenta che il legislatore con la disposizione in esame ha indirizzato risorse, originariamente destinate all'attività di promozione culturale nazionale e internazionale, di cui all'articolo 71, comma 3-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, per sostenere gli autori, gli artisti interpreti e gli esecutori danneggiati dalle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.

L'*Istante* evidenzia, inoltre, che con risoluzione 21 aprile 2006, n.166/E, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la non imponibilità delle somme che sono ora destinate alle finalità perseguite dal citato articolo 90 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Ciò considerato, l'*Istante* ritiene che i contributi previsti dall'articolo 90 del decreto "Cura Italia" erogati agli autori, agli artisti interpreti ed esecutori non abbiano il requisito della sussidiarietà del reddito e come tali siano esenti da tassazione, non essendo riconducibili ad alcuna delle categorie reddituali di cui all'articolo 6, comma 1, del Tuir.

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 90 del decreto "Cura Italia" prevede, tra l'altro, che *«Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, la quota di cui all'articolo 71-octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dei compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 71-septies della medesima legge, per la riproduzione privata di*

*fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633».*

L'articolo 71-*octies*, comma 3-*bis*, della legge n. 633 del 1941 destina la quota pari al 10 per cento dei compensi annualmente incassati per la "*riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi* (cd. "*copia privata*") a finanziare progetti elaborati da giovani artisti e dalle scuole, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Tenuto conto che per quest'anno sarebbe stato inverosimile procedere all'assegnazione di tali somme con le modalità ordinarie, l'articolo 90 del decreto "Cura Italia" ha previsto che le stesse fossero destinate agli autori, agli artisti interpreti ed esecutori, nonché ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva.

Il comma 2 del citato articolo 90 ha rinviato ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (in seguito, "decreto"), emanato il 30 aprile 2020, la definizione dei requisiti per l'accesso al beneficio, in ragione anche del reddito dei destinatari.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 2 del citato decreto, dal titolo «*Ripartizione delle risorse*», dispone, tra l'altro, che la quota pari al 10 per cento dei compensi incassati per la cd. "*copia privata*", «è così ripartita:

- a) il 50 %, pari a euro 6.768.000, è destinato agli autori;*
- b) il 45 %, pari a euro 6.091.200, è destinato agli artisti interpreti ed esecutori;*
- c) il 5%, pari a euro 676.800, è destinato ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (di seguito "mandatari")».*

I successivi articoli 3 («*Risorse destinate agli autori*») e 4 («*Risorse destinate*

*agli artisti interpreti ed esecutori»)* del medesimo decreto dispongono rispettivamente che il beneficio economico è riconosciuto, previa presentazione di apposita domanda, agli autori che abbiano raggiunto la maggiore età, siano «*residenti in Italia alla data del presente decreto e percettori di reddito soggetto a tassazione in Italia*», nonché in possesso di determinati requisiti, riferiti al periodo d'imposta 2018.

In relazione al regime fiscale applicabile al beneficio economico in esame, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 10-*bis*, rubricato «*Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19*», del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori"), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto che «*I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*».

Con tale disposizione, pertanto, il legislatore ha voluto riconoscere a tutti i contributi erogati per l'emergenza epidemiologica Covid-19, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (di cui all'articolo 27 del decreto "*Cura Italia*" e all'articolo 25 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. *decreto Rilancio*)).

In applicazione, quindi, del riportato articolo 10-*bis* del decreto Ristori, si è dell'avviso che i contributi per il sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore, erogati ai sensi dell'articolo 90 del decreto "*Cura Italia*", in fase di

erogazione non siano da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef e, conseguentemente, non siano imponibili nei confronti dei percettori.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**